Approvato con deliberazione del Consiglio n.35 del 15.12.2005

COMUNE DI ATINA

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti l'accesso alle prestazioni socio assistenziali agevolate, ai fini della loro fruizione, ai sensi del decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 , come modificato dal decreto legislativo 03.05.2000 n. 130, e dei relativi decreti attuativi.

ART. 2 - PRESTAZIONI AGEVOLATE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle prestazioni richieste da cittadini italiani, cittadini comunitari, cittadini extracomunitari, residenti nel Comune di Atina nei seguenti ambiti:

- servizi socio educativi;
- servizi scolastici;
- servizi socio – assistenziali;
- contributi agevolati con contenuti assistenziali;
- ogni altra prestazione o servizio sociale o assistenziale o didattico/ educativo non destinato alla generalità dei soggetti o comunque collegato nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

L'applicazione del regolamento, ai servizi o contributi comunali è comunque condizionata all'approvazione di apposite deliberazioni da parte della Giunta Comunale con le quali vengono dettate le disposizioni di dettaglio.

ART. 3 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.

La situazione economica del richiedente le prestazioni di cui all'art. 2, viene determinata con riguardo al nucleo familiare composto dai soggetti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 31.03.1998 n. 109 , come modificato dal decreto legislativo 03.05.2000 n. 130, e dei relativi decreti attuativi.

Per particolari prestazioni l'Ente può prevedere, attraverso le deliberazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, una composizione del nucleo familiare estratto nell'ambito dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

La valutazione della situazione economica viene definita attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente, data dalla somma dell'indicatore della situazione economica reddituale e dell'indicatore della situazione economica patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2, del d. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Ente può prevedere accanto all'ISE, nelle deliberazioni di cui all'art. 2 comma 2 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari.

ART. 4 - DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA REDDITUALE E DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE.

L'indicatore della situazione economica reddituale è determinato, al sensi dell'art. 2, comma 4, del d. lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, come indicato nella parte prima alla tabella 1 del citato decreto.

L'indicatore della situazione economica patrimoniale è determinata nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1 del citato decreto.

In caso di variazione della situazione economica e familiare, verificatesi entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, è lasciata facoltà al cittadini di

presentare una nuova dichiarazione sostituiva unica, qualora intendano far rilevare i mutamenti intervenuti. Gli effetti della nuova dichiarazione sostituiva unica, decorrono dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la stessa è stata presentata al Comune.

ART. 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La richiesta delle prestazioni di cui all'art. 2, del presente regolamento, avviene a domanda, con la contestuale presentazione di apposita dichiarazione sostituiva unica redatta conformemente a quanto previsto sul modello-tipo e nelle relative istruzioni approvati con DPCM del 18 maggio 2001.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità annuale.

Qualora la dichiarazione sostitutiva non dovesse contenere i dati sulla situazione reddituale, relativi all'anno solare precedente, quello della presentazione della dichiarazione, il Servizio competente provvederà a richiedere l'aggiornamento della stessa.

ART. 6- ATTESTAZIONE

Il Comune rilascia , ai richiedenti che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 5, del presente regolamento, un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica, conforme al modello approvato con DPCM 18 maggio 2001.

L'attestazione ha validità annuale , come la dichiarazione sostitutiva unica per la quale è rilasciata.

ART. 7 - CONTROLLI

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate; a tal fine può stipulare apposite convenzioni.

Il Comune provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati e può richiedere ogni idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati dal servizio competente, con le modalità che saranno approvate dalla Giunta Comunale.

La riscontrata non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica, ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione, in seguito a richiesta formulata dall'Ente tramite raccomandata con avviso di ricevimento, comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive degli interessi al tasso legale, con decorrenza dal momento di erogazione della prestazione agevolata richiesta.

La mancata esibizione , a seguito di richiesta con le modalità di cui sopra, comporta la revoca del beneficio con la conseguente collocazione nella fascia più alta di contribuzione, nonché il recupero degli interessi maturati al tasso legale.

ART. 8 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL' I.S.E.E. PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'accesso alla prestazione agevolata nelle sue diverse soglie di valore, di cui all’art. 2 del presente regolamento, verrà stabilito dalla Giunta Comunale.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati dei soggetti di cui all'art. 2 del presente regolamento, nonché dei soggetti indicati quali componenti del nucleo familiare, nella dichiarazione sostituiva unica, avviene in conformità alla normativa di cui alla legge 31.12.1996 , n.675 e successive modifiche ed integrazioni nonché del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 13 5, secondo quanto indicato all'art. 6 del d.lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE E DI RINVIO

Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dal vigente Statuto Comunale.

In sede di prima applicazione, restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente regolamento ed indicati negli appositi atti amministrativi, fino al termine della loro efficacia o della loro modificazione.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme legislative vigenti.